

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BELLOCCHIO

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		GARGANO: Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate al trattamento previsto dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, riguardanti le pensioni di guerra (610)	78
Senatori FERRALASCO ed altri: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Approvata dal Senato) (1146)	72	PRESIDENTE	78, 80, 84, 85, 95
PRESIDENTE	72, 73, 75	COLUCCI	82
FERRARI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	73	FERRARI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	84, 95
FIORI PUBLIO, Relatore	72	GARZIA, Relatore	78, 95
RUBINACCI	75	GOTTARDO	84
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		RUBBI EMILIO	83
Senatori BARTOLOMEI ed altri: Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Approvata dal Senato) (1048)		RUBINACCI	82
		TONI	80, 84
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
		Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (864)	95
		PRESIDENTE	95, 96, 101, 104
		ANTONI	99
		AZZARO, Sottosegretario di Stato per le finanze	102, 103

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

	PAG.
BELLOCCHIO	96
COLUCCI	99
GORIA	98
GOTTARDO	100, 102, 103
ROSSI DI MONTELEA	97
RUBINACCI	100
VISCARDI, <i>Relatore</i>	95, 101, 102
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (853)	104
PRESIDENTE	104
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto (935)	104
PRESIDENTE	104, 106
GARZIA, <i>Relatore</i>	104
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	106

La seduta comincia alle 9,35.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Ferralasco ed altri: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Approvata dal Senato) (1146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ferralasco, Lepre, De Giuseppe, Bausi, Schietro-

ma, Buzio, Anderlini, Branca, Pinto, Gherbez Gabriella: « Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero », già approvata dal Senato.

Come i colleghi ricordano la discussione sulle linee generali è stata conclusa nella seduta del 10 gennaio.

Il relatore, onorevole Fiori, ha facoltà di fare il punto per quanto concerne il parere della prima commissione pervenuto nella seduta di ieri.

FIORI PUBLIO, *Relatore*. La I Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « Si raccomanda alla Commissione di merito di chiarire i criteri per i quali i profughi dell'Estremo Oriente e della Libia godono di un coefficiente di rivalutazione 50 rispetto al 1938, mentre per le altre categorie di cittadini italiani previste dall'articolo 5 il coefficiente di rivalutazione è 40; si invita la Commissione di merito a valutare se le competenze del Ministero del tesoro, di cui all'articolo 11, a stabilire i compensi per i componenti delle Commissioni e per gli esperti, siano compatibili con le leggi generali dello Stato sulla materia e con le norme di copertura di cui all'articolo 12 ».

Sono dell'avviso che queste osservazioni possano essere agevolmente superate; circa la prima osservazione, infatti, una attenta lettura del testo del provvedimento consente di rilevare che i profughi dalla Libia non godono affatto di un coefficiente di rivalutazione 50 rispetto al 1938 in quanto, avendo subito le perdite indennizzabili nel 1970, e quindi posteriormente al 1° gennaio 1950, rientrano nella previsione del terzo comma dell'articolo 5 (e non del secondo comma), cosicché non usufruiscono di alcuna rivalutazione. Sembra pertanto che l'osservazione sia frutto di una svista.

Quanto ai profughi dell'Estremo Oriente, di cui all'articolo 4, il coefficiente di rivalutazione 25 rispetto al 1938, che si aggiunge a quello previsto dalla legge

n. 249 del 7 giugno 1975, ricordato al primo comma dell'articolo 4, per un totale di 50, è giustificato dal fatto che mentre le altre categorie di profughi hanno beneficiato di parziali indennizzi già a partire dagli anni cinquanta, i profughi dall'Estremo Oriente hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennizzo solo a partire dal 1975, cosicché la maggiorazione del coefficiente compensa, almeno in parte, l'ulteriore svalutazione intervenuta negli ultimi venti anni al fine di equiparare le due diverse condizioni.

Per quanto riguarda la seconda osservazione, relativa agli articoli 11 e 12 sulle competenze da attribuire ai membri delle commissioni che debbono accertare le valutazioni dei danni, va rilevato che la competenza attribuita al Ministero del tesoro dall'articolo 11 in materia di compensi alle commissioni è perfettamente compatibile sia con le leggi generali, sia con le norme di copertura di cui al successivo articolo 12.

In linea generale i compensi alle commissioni sono regolati dall'articolo 3 della legge n. 1050 del 1954 e dall'articolo 50 della legge n. 748 del 1972, cui ha fatto seguito una delibera interpretativa della Corte dei conti (questo è il punto importante) del dicembre del 1977. Ora l'articolo 11 della proposta di legge in esame non attribuisce al Ministro del tesoro alcun potere specifico in contrasto con le predette norme generali, alle quali, quindi, il Ministro si atterrà nell'esercizio di tale potere.

Quanto alle norme di copertura di cui all'articolo 12, è agevole osservare che il carico al capitolo n. 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro riguarda gli indennizzi e non le eventuali spese per i compensi alle commissioni, che rientrano nel capitolo di spesa già previsto dalle norme generali (capitolo 4433).

Sintomatico della rispondenza dell'articolo 11 a dette norme generali è il fatto che il Ministro del tesoro, lungi dal sollevare obiezioni, ha contribuito alla stesura del predetto articolo e del successivo articolo 12.

FERRARI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con quanto esposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, ad eccezione della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

credito fino alla concorrenza del doppio dell'indennizzo utilizzato.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:

a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario-patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sarà quella stabilita nelle modalità e nei limiti previsti all'articolo 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212;

b) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969;

c) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970.

Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalità di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.

La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 25.

Si applicano anche nei confronti dei predetti beneficiari gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le

perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per 40 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 15 volte il valore al 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

RUBINACCI. Dichiaro di astenermi su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo integrale delle perdite subite, la liquidazione defini-

tiva dell'indennizzo è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro a surrogarsi, qualora non l'avesse già fatto, al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal momento in cui lo stesso avrà conseguito dallo Stato italiano la liquidazione definitiva dell'indennizzo medesimo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza al Ministero del tesoro, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge verrà effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni concernenti anticipazioni ed indennizzi parziali ai cittadini italiani danneggiati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

Le riliquidazioni in base alla presente legge vengono effettuate direttamente dagli uffici competenti del Ministero del tesoro, salvo che gli interessati non richiedano la revisione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1° gennaio 1974. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresì esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale.

Le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche al reddito dei fabbricati e degli altri beni realizzati con gli indennizzi e con i mutui di cui alla presente legge.

Il pagamento delle integrazioni e degli indennizzi, per la parte da corrispondersi in titoli di credito, viene effettuato mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace o di accordi connessi con il detto Trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », la cui emissione anche in più quote è autorizzata alla pari con ammortamento fino a quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

La quota da pagare in titoli è arrotondata per difetto a lire 100.000. Il prestito è iscritto al gran libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro e il servizio del debito pubblico, nonché tutti i privilegi e le facilitazioni concessi ai titolari ed alle rendite di debito pubblico.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia non possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c); ad essi si applicano; altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi. Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983, il piano e le modalità di ammortamento.

I titoli concorrono a formare le percentuali d'obbligo degli investimenti delle aziende di credito previste dalle norme o disposizioni vigenti e da quelle che saranno emanate in materia.

Sono altresì esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente e futura i contratti, le cessioni di credito e gli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito ai sensi della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

Le Commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono:

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

a) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: beni, diritti ed interessi perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia);

b) Commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;

c) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

d) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e dall'articolo 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131: beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;

e) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia.

I componenti delle predette Commissioni, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati dalle rispettive categorie ai fini dell'applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Essi devono essere esperti in materia di estimo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

Alla regolamentazione interna delle Commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole Commissioni, provvede il Ministro del te-

soro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle Commissioni ed agli esperti nonché curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata per l'anno 1980 di lire 5.000 milioni.

Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per gli anni successivi, saranno annualmente iscritte le restanti somme per gli interventi di cui al precedente primo comma.

Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi previsto dalla presente legge, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per importi che verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. I relativi stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Un primo limite di impegno, per l'anno finanziario 1980, è stabilito in lire 500 milioni. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge senatori Bartolomei ed altri: Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Approvata dal Senato) (1048); e Gargano: Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate al trattamento previsto dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, riguardanti le pensioni di guerra (610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei, De Giuseppe, De Vito, Del Ponte, Marchetti, Forni, Spitella, Della Porta, Fracassi, Longo, Codazzi Alessandra, Ferrari Agradi, Truzzi, Rossi, Petrilli, Colombo Vittorino (V.), Mazzoli, Murmura, Segnana, Damagio, Bonifacio Vernaschi, Lapenta, Orlando, Fimognari, Riggio, Sica, Di Lembo, Ferrara Nicola, Degola, Giacometti, Venturi, Cacchioli, Calarco, Valiante, Nepi, Rosi, Bevilacqua: « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 »

già approvata dal Senato nella seduta del 21 novembre 1979; e del deputato Gargano: « Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate al trattamento previsto dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, riguardanti le pensioni di guerra ».

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgere la relazione.

GARZIA, *Relatore*. La proposta di legge n. 1048, che ritengo possa assorbire la analoga proposta di legge n. 610, richiederebbe una discussione molto approfondita da parte di questa Commissione. Tuttavia, in considerazione delle esigenze della categoria interessata, che aspetta con ansia l'approvazione del provvedimento, mi limiterò alle osservazioni strettamente necessarie per proporre poi alla Commissione di esprimere un voto favorevole.

I beneficiari di questo provvedimento sono coloro che godono di pensioni privilegiate, definite dall'articolo 3 della legge n. 539 del 1950, pensioni che nel corso del tempo — il provvedimento in esame intende rivederle sia per il trattamento economico che per quello giuridico — sono state sempre trattate in modo equiparato alle pensioni di guerra, almeno tendenzialmente.

Il Parlamento ha provveduto con la legge 29 settembre 1977 e con il decreto presidenziale 23 dicembre 1978 alla normativa per le pensioni di guerra e pertanto è sorta la legittima attesa di coloro che godono della pensione privilegiata ad avere un analogo trattamento.

Il Senato ha già esaminato il provvedimento e nel corso della discussione non sono emerse problematiche difficili; è stato soltanto sollevato un problema in merito all'entità dei fondi occorrenti per la copertura finanziaria del provvedimento, problema poi risolto nel corso della discussione.

I beneficiari delle pensioni privilegiate sono circa 102 mila; in questo ambito 68 mila sono le pensioni dirette e 34 mila le pensioni di reversibilità.

Vorrei rilevare che, a parte il parallelismo che è sempre esistito tra le pensioni di guerra e quelle privilegiate, sarebbe opportuno ricondurre queste ultime a quel criterio base cui si è ispirato il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, cioè che si deve passare da un concetto di assistenza ad un concetto di risarcimento.

Vi sono poi alcune grosse questioni che rimangono aperte, anche nel caso del provvedimento al nostro esame, per la cui soluzione si dovrebbe esaminare la ipotesi di istituire uno strumento di controllo simile alla commissione delle pensioni di guerra prevista dall'articolo 13 della legge n. 875 del 1977. Si rende opportuno, inoltre, il riordino della direzione generale delle pensioni di guerra e quindi, parallelamente degli uffici del Ministero del tesoro, che si occupano della materia, al fine di evitare che i ritardi si accumulino nel tempo.

Altri punti che devono essere risolti sono quelli relativi al trattamento del cumulo (la cui disciplina per le pensioni di guerra derivava dalla normativa prevista dalla legge finanziaria del 1978) e quelli relativi al trattamento fiscale: mentre per le pensioni di guerra è già prevista la esenzione fiscale per quelle privilegiate tale esenzione non è prevista.

Altro aspetto problematico è costituito dal fatto che l'aggiornamento delle pensioni di guerra e privilegiate, viene ancorato solo alla pensione base. Mi rendo conto che il discorso delle indicizzazioni potrebbe essere fatto valere per qualunque dipendente dello Stato, ma se consideriamo il concetto di risarcimento che è alla base di questa normativa, appare chiaro che gli assegni di cumulo tabellari sono un completamento della pensione base in relazione al danno subito.

Nel 1978 la Commissione speciale espresse parere favorevole al decreto del Presidente della Repubblica n. 915, ma in quella occasione io stesso, nella qualità di presidente della Commissione, evidenziai le medesime riserve.

Nel corso del dibattito svoltosi al Senato sulla proposta di legge n. 1048, poi-

ché queste riserve erano emerse ed il provvedimento non sembrava del tutto soddisfacente, era stata avanzata la proposta di costituire una Commissione speciale, simile a quella istituita per l'esame del decreto n. 915. Di parere contrario, come per tutte le Commissioni speciali, si è dichiarato il Presidente del Senato e quindi l'articolo del provvedimento che ne stabiliva la costituzione è stato soppresso da quel ramo del Parlamento.

L'onere complessivo del provvedimento ammonta a 27 miliardi; per l'aumento dell'assegno di super invalidità, di cui all'articolo 2, si ha un importo di 6 miliardi e 800 milioni; per l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento (di cui all'articolo 3) l'importo è di 4 miliardi e mezzo; per gli assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria, di cui all'articolo 8, l'importo è di 400 milioni; per l'aumento di integrazione per il coniuge convivente ed i figli (di cui all'articolo 13) l'importo è di 300 milioni; per le pensioni tabellari l'importo (di cui all'articolo 15) è di 7 miliardi e 800 milioni; per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari (di cui all'articolo 16) l'importo è di 1 miliardo e 200 milioni. Si arriva così a 20 miliardi, tuttavia poiché nel testo del provvedimento vengono eliminate una serie di voci (di cui alla normativa precedente) l'onere scende a 12 miliardi e 942 milioni per il 1979 e raggiunge invece l'importo di 14 miliardi per il 1980.

Analizzando sinteticamente l'articolato mi limito a ricordare che l'articolo 1 si riferisce alla classificazione (dal 1° gennaio 1979) delle infermità, l'articolo 2 all'assegno di superinvalidità dal 1° gennaio 1979. L'articolo 3 si riferisce alla indennità di assistenza e di accompagnamento, sempre dal 1° gennaio 1979; l'articolo 4 disciplina la pensione, l'assegno o l'indennità; l'articolo 5 si riferisce alle norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979; l'articolo 6 proroga l'assegno rinnovabile (sempre dal 1° gennaio 1979); l'articolo 7 è relativo alla disciplina dei grandi invalidi per servizio; l'articolo 8

si riferisce agli assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio, sempre dalla data del 1° gennaio 1979. L'articolo 9 disciplina il trattamento complessivo e gli assegni di cumulo dovuti agli invalidi di cui all'articolo precedente; l'articolo 10 tratta dei criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità; l'articolo 11 si riferisce alla perdita totale o parziale dell'organo superstite; l'articolo 12 riguarda l'assegno di incollocabilità, l'articolo 13 gli aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria (per moglie e figli), l'articolo 14 l'aggravamento dell'invalidità per servizio, l'articolo 15 la pensione o l'assegno privilegiato tabellare dal 1° gennaio 1979. L'articolo 16 si riferisce alla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari; l'articolo 17 al ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato; l'articolo 18 disciplina gli assegni soppressi dal 1° gennaio 1979; l'articolo 19 individua i destinatari della legge, l'articolo 20 determina l'entrata in vigore, l'articolo 21 sancisce la salvaguardia dei diritti acquisiti, l'articolo 22 detta norme sulla revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori e sulla decorrenza degli effetti della revisione stessa. L'articolo 23 abroga le disposizioni contrarie e l'articolo 24 determina gli oneri e provvede alla copertura finanziaria.

Circa i pareri debbo comunicare che la XIV Commissione ha espresso parere favorevole osservando che l'articolo 17 deve intendersi nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 833 del 1978 ed in particolare tenendo presente che il diritto all'assistenza sanitaria è esteso a tutti i cittadini per cui non sono consentite ritenute nel trattamento pensionistico complessivo.

La I Commissione considera il provvedimento sufficientemente soddisfacente per la categoria, ma non ancora completo, esprime quindi parere favorevole invitando la nostra Commissione ad adegua-

re il titolo del provvedimento al contenuto del medesimo, non limitandosi questo ultimo ad un adeguamento meramente economico, quanto anche normativo; ci invita, inoltre, a precisare che i destinatari del trattamento in questione sono i figli anche non conviventi purché effettivamente a carico dell'invalido come nel caso di affidamento all'altro coniuge separato.

La VII Commissione, infine, esprime parere favorevole senza osservazioni. A questo punto debbo ripetere che l'attesa della categoria giustifica una immediata approvazione da parte nostra del provvedimento, con l'impegno a non far cadere le questioni che restano aperte e con l'invito al Governo ad una rielaborazione organica dell'intera materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TONI. Da dieci anni il Parlamento si trova ad affrontare provvedimenti analoghi a quello in discussione nella seduta odierna, la proposta cioè di adeguare le pensioni degli invalidi per servizio alla normativa prevista per le pensioni di guerra. Si tratta di provvedimenti che potrebbero essere evitati, soprattutto per la loro frammentarietà.

Se il Governo avesse risposto positivamente alle indicazioni più volte emerse in Parlamento circa l'esigenza di predisporre la riforma complessiva delle pensioni privilegiate — che viene invocata da anni dai mutilati per servizio e dai familiari dei deceduti per servizio — si sarebbero eliminate tante amarezze ed ingiustizie per una categoria sulla cui funzione, sul cui ruolo nella società c'è sempre stata unitarietà di giudizio e valutazione. Un ruolo, onorevoli colleghi, che pone questi pubblici dipendenti alla quotidiana esposizione della vita per la difesa delle istituzioni democratiche contro il terrorismo, la criminalità, le cosiddette calamità naturali.

È cronaca di tutti i giorni che carabinieri e agenti di pubblica sicurezza preposti alla tutela dell'ordine pubblico vengano uccisi. È cronaca di tutti i giorni la notizia che tanti giovani diventano in-

validi o grandi invalidi, aggregandosi alle migliaia e migliaia di coloro che versano in condizione di grave menomazione fisica, costretti a vivere in uno stato di incertezza, di dolore e di rabbia.

Questo è, pertanto, un problema di giustizia sociale che deve imporre l'esigenza, ormai non più dilazionabile, di evitare nel futuro il ripetersi di una discriminazione che contrasta con gli stessi orientamenti più volte asseriti dal Parlamento. È di giustizia che hanno bisogno questi umili servitori dello Stato.

In queste ultime settimane si contano sulla punta delle dita le settimane in cui il Parlamento non sia stato costretto a ricordare agenti dell'ordine uccisi, a rinnovare l'impegno di condurre a fondo la lotta contro la delinquenza comune e la barbarie del terrorismo. Già all'inizio del 1980 il Parlamento è stato scosso e turbato da fatti delittuosi.

Ogni anno circa 400-500 tra carabinieri, poliziotti, soldati, marinai, avieri, vigili del fuoco ed altri dipendenti civili delle amministrazioni muoiono nell'adempimento del loro dovere. Sono quattro o cinquemila, ogni anno, i mutilati ed invalidi che vengono ad aggiungersi alla schiera di coloro che già lo sono.

Il 28 marzo 1974, in sede di approvazione di un provvedimento analogo a quello sottoposto oggi al nostro esame, i colleghi del gruppo comunista Niccolai, Terraroli, Vespignani e Raffaelli presentarono un ordine del giorno, accolto dal Governo, del seguente tenore: « La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera, nel corso dell'esame del provvedimento n. 2564 relativo all'aggiornamento delle provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti, considerato che nonostante alcuni miglioramenti apportati in varie occasioni nel trattamento pensionistico ai mutilati ed invalidi per servizio restano ancora differenze da colmare fra quelle riservate ai mutilati ed invalidi per servizio e quelle dovute dagli invalidi di guerra, impegna il Governo ad assumere opportune iniziative affinché la categoria degli invalidi per servizio, compresi i militari in servizio di leva, abbiano lo stesso

trattamento pensionistico degli invalidi per causa di guerra ».

Analoghe affermazioni ritroviamo in numerosi interventi di membri della Commissione nel 1975 e nel 1977, con i quali si auspicava che il Governo predisponesse un provvedimento organico affinché, a tutti gli effetti di carattere pensionistico, gli invalidi per servizio fossero equiparati agli invalidi di guerra e che quindi il trattamento previsto per gli uni venisse esteso automaticamente anche agli altri.

Con un ritardo di oltre un anno giungono alla Camera due proposte di legge per riparare ad una ingiustizia, dopo che il Senato ha apportato una serie di modificazioni peggiorative alla proposta legislativa elaborata con il contributo dell'associazione dei mutilati ed invalidi per servizio. Per ragioni che non vogliono menzionare al fine di evitare polemiche improduttive, forse sarebbe stato più opportuno che il Governo si fosse fatto carico di rispondere con un disegno di legge complessivo che affrontasse l'insieme dei problemi e della normativa riguardante i mutilati ed invalidi, siano essi di guerra o di servizio, nel quadro di una più generale riforma ed unificazione del sistema pensionistico, che deve essere attuata di concerto tra il Parlamento, il Governo e le categorie interessate.

La presentazione da parte del Governo di un disegno di legge, parziale o complessivo, avrebbe forse evitato le polemiche sulle previsioni di spesa ipotizzate inizialmente con scarso realismo, se si considera che la proposta di legge al nostro esame prevedeva un onere di soli 5 miliardi, successivamente indicati in 32, per poi passare a 62 e, successivamente, essere ridotti a 27 con il conseguente ridimensionamento delle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi per servizio.

Come gli onorevoli colleghi della Commissione sapranno, la proposta di legge al nostro esame è stata modificata al Senato con il voto di tutti i gruppi e con la responsabile adesione della associazione unitaria degli invalidi e mutilati al fine di evitare che si aggiungesse un nuovo colpevole ritardo nell'assunzione di un provve-

dimento che tendeva ad adeguare le norme attuali alla normativa vigente per le pensioni di guerra.

Certo è, dobbiamo rilevarlo con forza, che una nuova ingiustizia si è venuta ad aggiungere.

E da qui deriva l'insoddisfazione del gruppo comunista, a nome del quale tuttavia preannuncio il voto favorevole al provvedimento in esame. Vi è insoddisfazione per lo stralcio degli articoli 3, 4 e 5, che prevedevano dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1978 dei miglioramenti che altro non erano se non arretrati già concessi ai pensionati di guerra. In questo modo si è determinato lo slittamento dell'auspicato aumento in due tempi, per il 50 per cento dal 1° gennaio 1979 e per l'altro 50 per cento dal 1° gennaio 1981.

Credo non debba essere sottaciuta la decisione assunta dal Senato per ovviare alla preoccupante ipotesi di un nuovo rinvio nell'approvazione del provvedimento. Intendo riferirmi allo stralcio della delega, che era prevista dall'articolo 26, al Governo di predisporre entro breve tempo uno o più decreti aventi valore di legge, intesi a dare un assetto organico definitivo al sistema delle pensioni dirette e di reversibilità ed a semplificare le procedure relative alla liquidazione delle pensioni stesse. Ciò determina il rischio di insabbiare nuovamente il progetto di riforma. Per quanto riguarda l'esenzione fiscale, il gruppo comunista ha presentato un'interrogazione per conoscere la posizione del Governo in ordine a questa esigenza.

Come ho già preannunciato, il gruppo comunista esprimerà voto favorevole al provvedimento in esame, anche per aderire alla richiesta dell'Associazione unitaria dei mutilati e degli invalidi per servizio. Valutiamo l'assunzione di questo provvedimento una prima conquista per rispondere alle aspettative di coloro che tanti sacrifici e tanto dolore hanno sopportato per il paese. Il gruppo comunista vuole riconfermare anche in questa circostanza il proprio impegno perché la riforma ed il riordino del sistema pensio-

nistico siano affrontati con sollecitudine e venga resa giustizia ai mutilati ed agli invalidi per servizio.

RUBINACCI. Il mio intervento sarà estremamente breve, perché credo che le motivazioni che sono alla base di questo provvedimento siano più o meno identiche a quelle che sono state espresse al Senato. Tutti abbiamo focalizzato la limitatezza di questo provvedimento e tutti conosciamo le riserve che abbiamo al riguardo per le ragioni espresse sia dal relatore sia dall'onorevole Toni, che hanno richiamato le battaglie sostenute in passato per ottenere una riforma completa delle pensioni privilegiate ordinarie.

L'onorevole Toni ha richiamato un punto dolente della situazione, ricordando lo impegno delle forze di pubblica sicurezza, dei carabinieri e di coloro che sono preposti alla tutela dell'ordine pubblico: la situazione di incertezza del diritto. Non vorrei soffermarmi su questo punto, però è importante che si arrivi ad una riforma completa e totale; non vedo perché si sia arrivati con tanto ritardo e non si sia portata completezza nell'adeguamento della parte normativa. Sarebbe stato sufficiente un provvedimento semplice, di poche parole, per unificare l'intero sistema pensionistico e dare certezza di diritto a tutti coloro che possono essere soggetti ad invalidità.

Dopo aver sentito le parole del relatore e di un membro di un grosso partito di opposizione, penso che — senza modificare il provvedimento, perché ciò comporterebbe altri ritardi — la Commissione all'unanimità possa presentare un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo a presentare entro breve tempo un progetto di riforma completa. In questo ordine del giorno potremmo spiegare i motivi i quali approviamo il provvedimento in esame e richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di una riforma completa del sistema pensionistico.

COLUCCI. Se dovessi compiere un atto di coscienza dovrei votare contro la approvazione del provvedimento in esame,

non per la sua sostanza ma per stare alle conclusioni espresse dall'onorevole Rubinacci. Ricordo che uno dei primi argomenti che ho sentito trattare nel 1972, allorquando per la prima volta sedevo nei banchi di questo Parlamento, è stato quello di impegnare il Governo ad affrontare il discorso della problematica pensionistica sia di guerra sia per servizio.

Evidentemente questo non lo posso fare, non posso esprimere voto contrario, anche perché — come il relatore ha giustamente rilevato — vi è una richiesta da parte delle categorie interessate, che subiscono continuamente questo tipo di provvedimenti « a singhiozzo » e, di fronte alla mancanza di disponibilità finanziaria del Governo, si accontentano di quello che viene messo a disposizione. Ma tutti i gruppi politici concordano sulla necessità di affrontare globalmente il tema della pensionistica, per quanto riguarda sia le pensioni di guerra sia le pensioni per invalidità per causa di servizio. Credo si tratti di un impegno che dobbiamo assumere noi, oltre che il Governo, rifacendoci all'esperienza positiva della Commissione bicamerale della scorsa legislatura.

Tale Commissione ha portato un contributo notevole in materia di riordino delle pensioni di guerra.

Anzi, a questo punto farei appello alla buona volontà di tutti per le questioni che rimangono aperte e che sono notevoli; infatti i ritardi che si sono verificati in alcuni settori non si possono far ricadere solo sui direttori generali ed i loro collaboratori; si tratta di un sistema che, purtroppo, ancora coinvolge questo tipo di struttura la cui responsabilità riguarda, direi, l'apparato generale della pubblica amministrazione.

Lo stesso discorso vale per l'altro problema, posto giustamente all'attenzione della Commissione da parte dell'onorevole Garzia, che riguarda il cumulo e l'esenzione fiscale.

Si tratta, nell'insieme, di grossi problemi che si potrebbero affrontare con il sistema della Commissione bicamerale, sul quale esiste però una precisa presa di po-

sizione da parte del Presidente dell'altro ramo del Parlamento. Si potrebbe perciò procedere alla nomina di una speciale Commissione composta solo di deputati. Propongo pertanto che il presidente della nostra Commissione si faccia interprete presso il Presidente della Camera affinché si renda possibile la nomina di una apposita Commissione che affronti il problema della pensionistica nella sua interezza.

Sul provvedimento oggi al nostro esame preannuncio il voto favorevole, auspicando che le questioni aperte (non coperte dal provvedimento stesso) vengano al più presto risolte, con il contributo di tutti i gruppi e con il sistema della apposita Commissione, cui mi sono specificamente richiamato.

RUBBI EMILIO. Desidero innanzitutto esprimere il consenso del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento oggi al nostro esame, relativo all'adeguamento pensionistico per gli invalidi e mutilati per servizio.

L'urgenza del provvedimento è stata posta in risalto dal relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto. Del resto il ritardo nell'approvazione del provvedimento stesso è stato ritenuto da ogni parte non compatibile con gli impegni che Governo e Parlamento hanno assunto. Ciò non toglie che i limiti della proposta rendano necessario provvedere ad un riassetto globale della materia.

Il problema dell'assetto delle pensioni di guerra venne già preso in esame (come molti hanno ricordato) da una Commissione bicamerale, presieduta — se non vado errato — dall'onorevole Garzia; l'onorevole Colucci ha riproposto alla nostra attenzione questo problema.

A questo proposito sono dell'avviso che sarebbe forse più realistico ipotizzare la opportunità di chiedere al Governo se non ritenga di potere, entro i tempi più brevi possibili, presentare una legge-delega, nella quale potrebbe essere inserita la istituzione di una commissione consultiva.

Un provvedimento di delegazione potrebbe altresì costituire oggetto di iniziativa parlamentare permettendo così di ar-

rivare a quel riassetto che da ogni parte è ritenuto indispensabile allo scopo di superare i problemi che restano aperti a tutt'oggi.

TONI. Sono favorevole alla proposta avanzata dall'onorevole Colucci per la costituzione di una Commissione della Camera, sulla cui funzione e sul cui ruolo vi è un giudizio favorevole da parte di tutte le forze politiche e le associazioni nazionali di categoria.

In proposito vorrei ricordare come tali associazioni abbiano inviato una lettera ai presidenti dei gruppi parlamentari chiedendo che facessero un passo verso la Presidenza del Senato e della Camera perché si andasse alla costituzione di questa Commissione speciale.

In base alle informazioni ricevute dalle stesse associazioni, pare che siano state manifestate alcune riserve, non tanto per il caso particolare, quanto per tutte le Commissioni bicamerali per ragioni di natura organizzativa. Del resto è noto che molte Commissioni bicamerali, quali la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nella nuova legislatura ancora non si sono ricostituite.

Ritengo, pertanto, sia opportuno presentare un ordine del giorno come è stato presentato al Senato in occasione dell'esame di questo provvedimento. L'ordine del giorno presentato dai rappresentanti dei gruppi comunista, socialista e democratico-cristiano è del seguente tenore: « Il Senato impegna il Governo ad inserire nella nuova disciplina generale della pensionistica le integrazioni e modificazioni necessarie per un coordinamento della normativa prevista per le pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio con quella degli altri settori. In particolare chiede al Governo di predisporre in sede di riforma generale del sistema delle pensioni gli strumenti necessari per un riassetto definitivo delle pensioni privilegiate ordinarie, dei mutilati ed invalidi per servizio, sia dirette che di reversibilità, della categoria da un punto di vista economico, giuridico e fiscale, sia sotto il profilo dell'accele-

razione e semplificazione delle procedure di liquidazione dei relativi trattamenti ».

In quell'occasione il Governo accettò l'ordine del giorno e ritengo, pertanto, che potremmo seguire anche questa volta tale strada.

GOTTARDO. Ritengo che la proposta di legge n. 1048, considerata dal relatore estensiva rispetto alla normativa vigente, sia in realtà riduttiva. Vorrei rilevare, infatti, che i tempi attuali ci permettono di constatare la presenza di altri soggetti che dovrebbero essere considerati meritevoli di trattamento analogo a quello goduto dai mutilati ed invalidi per servizio e di guerra. Si tratta delle vittime civili della violenza.

Riterrei giusto e corretto, soprattutto come risposta che il Parlamento dà a questo tipo di violenza, che venisse esteso anche ad altri soggetti il trattamento previsto per chi riveste una divisa e sia coinvolto nella difesa dei valori democratici.

Propongo, quindi, che nell'ordine del giorno venga preso in considerazione non solo il coordinamento della normativa ma anche la contemporanea presa di coscienza di altri fenomeni finora non considerati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GARZIA, *Relatore*. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito rilevando come, dagli interventi, sia emerso che rimangono sospese alcune questioni non solo per le pensioni privilegiate ma anche per quelle di guerra.

FERRARI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le argomentazioni emerse nel corso del dibattito, che trovano il Governo concorde, rappresentano la necessità di arrivare urgentemente all'approvazione del provvedimento, pur con le ombre ed i problemi che lascia sospesi.

Vorrei precisare anche, in relazione a quanto affermato dall'onorevole Toni, che

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

non è che su questo provvedimento vi sia stata un'assenza del Governo; vi è stata anzi una precisa presa di posizione nell'ottobre scorso da parte della Presidenza del Consiglio, che ha invitato il Ministero del tesoro a predisporre uno schema di disegno di legge. Il ministro del tesoro, perché si arrivasse rapidamente all'approvazione del provvedimento, ha ritenuto di non presentare un disegno di legge che avrebbe potuto determinare contrasti e prolungare la discussione e di arrivare ad un confronto diretto sulla proposta di legge pendente al Senato. Su di essa vi è stata una discussione molto ampia e di volta in volta sono state concordate singole soluzioni che, se non ottimali, sono le migliori possibili in questo momento. Per questo motivo il Governo raccomanda alla Commissione di approvare la proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato.

Quanto ho detto per il contenuto economico vale anche per quanto riguarda la normativa, sulla quale il Governo si dichiara d'accordo, pur non avendo ritenuto di inserirla nel provvedimento, per non ritardarne ulteriormente l'iter, trattandosi di materia più complessa di quella economica, e per non dare soluzioni parziali al problema previdenziale. È infatti necessario esaminare il riordinamento del sistema previdenziale nella sua generalità, affinché non vi siano situazioni divergenti fra le varie categorie.

Il Governo si dichiara d'accordo con tutte le osservazioni fatte, anche con quella dell'onorevole Gottardo, e si augura che, indipendentemente da quelle che saranno le iniziative governative, vi sia una iniziativa parlamentare sulla quale si possa trovare una convergenza delle varie forze politiche per arrivare ad una soluzione definitiva di tutto il problema.

PRESIDENTE. Il Relatore ha proposto di adottare come testo base il provvedimento n. 1048.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Classificazione delle infermità).

Dal 1° gennaio 1979, la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F-1 nonché i « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

(È approvato).

ART. 2.

(Assegno di superinvalidità dal 1° gennaio 1979).

Dal 1° gennaio 1979 gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono fissati nelle seguenti misure:

lettera A	annue L. 6.000.000
lettera A-bis	» » 5.100.000
lettera B	» » 4.500.000
lettera C	» » 3.900.000
lettera D	» » 3.300.000
lettera E	» » 2.700.000
lettera F	» » 2.100.000
lettera G	» » 1.800.000
lettera H	» » 1.200.000

Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da un complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile, un assegno integrativo, non reversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superin-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

validità previsto nella lettera H della tabella E sopracitata.

(E approvato).

ART. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento dal 1° gennaio 1979).

Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è liquidata d'ufficio una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, nelle seguenti misure mensili:

lettera A	L. 384.000
lettera A-bis n. 1, n. 2 comma secondo, e n. 3	» 288.000
lettera A-bis n. 2, comma primo	» 188.000
lettera B	» 249.600
lettera C	» 211.200
lettera D	» 172.800
lettera E	» 134.400
lettera F	» 96.000
lettera G	» 76.800
lettera H	» 57.600

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alla lettera A; A-bis nn. 1), 2), comma secondo; 3); B nn. 1), 3) 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A e A-bis n. 1), nel caso di assegnazione di accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera

A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo, e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione, per ciascuno di essi, di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in lire 300.000 mensili per gli ascritti alla lettera A n. 1), in quanto affetti da cecità bilaterale accompagnata da mancanza di due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale, e n. 2); in lire 250.000 mensili per gli invalidi ascritti al punto 1 della lettera A, in quanto, oltre che da cecità bilaterale, sono affetti da una invalidità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A; in lire 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1), A-bis n. 2), comma secondo, e n. 3).

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera B, n. 3), i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 150.000 mensili.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedale o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti per il secondo e per il terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

(È approvato).

ART. 4.

(Pensione, assegno o indennità).

Dal 1° gennaio 1979 il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa di servizio, abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento o ad assegno rinnovabile se la menomazione ne sia suscettibile.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella tabella B allegata al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica. Quando sussistano più menomazioni che diano titolo ciascuna ad indennità per una volta tanto, il trattamento spettante all'invalido è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso delle menomazioni stesse, fermo restando il limite massimo di cinque annualità ove, per il complesso delle invalidità, non spetti pensione o assegno rinnovabile.

Le infermità non esplicitamente elencate nelle suddette tabelle A e B debbono ascrivarsi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B.

Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si ef-

fettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte alla ottava categoria della tabella A.

(È approvato).

ART. 5.

(Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979).

Dal 1° gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro.

Entro i sei mesi anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero in indennità per una volta tanto, qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga più riscontrata, ovvero risulti non classificabile, non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento.

L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno rinnovabile ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A.

Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno rinnovabile deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

Qualora l'assegno rinnovabile sia stato conferito per lesioni o infermità previste dalla tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia riconosciuta migliorata sì da dar luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non acceda assegno di superinvalidità, all'invalido viene conservato immutato il trattamento economico precedente per un biennio e la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che all'invalido sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli ulteriori accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data.

(È approvato).

ART. 6.

(Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1° gennaio 1979.)

Dal 1° gennaio 1979, qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente direzione provinciale del Tesoro per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno rinnovabile, la direzione provinciale del Tesoro deve inviare apposita segnalazione all'Amministrazione avente in carico la partita di pensione che, ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno a titolo di proroga anche oltre il predetto termine triennale.

Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga è imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, però, all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.

Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulte-

riore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile.

(È approvato).

ART. 7.

(Grandi invalidi per servizio.)

Ai titolari di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati ordinari per lesioni od infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio.

(È approvato).

ART. 8.

(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1° gennaio 1979.)

Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto, dal 1° gennaio 1979, un assegno per cumulo di infermità, non reversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità, l'assegno di cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella *F-1* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

L'eventuale differenza in decimi di cui al primo comma del successivo articolo, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella *F-1*, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella *F* rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alle pensioni privilegiate ordinarie, secondo gli importi stabiliti dalla tabella *F*.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità, sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidità. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

(È approvato).

ART. 9.

(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1° gennaio 1979).

Dal 1° gennaio 1979, qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla tabella *F-1* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, un'invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non reversibile, non superiore ai cinque decimi né inferiore ai due decimi della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria di cui l'invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informativi della predetta tabella *F-1*.

Qualora con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alla quinta categoria, è liquidato il trattamento pensionistico di prima categoria secondo quanto previsto dalla tabella *F-1*.

Ove con un'invalidità di seconda categoria coesista altra infermità ascrivibile alle categorie quarta, terza o seconda, all'invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella *F-1*, la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo nella misura prevista dalla tabella *F*, rispettivamente per la coesistenza di un'infermità di ottava, settima e sesta categoria.

Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie dalla terza alla ottava della tabella *A*, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dalla tabella *F-1*.

(È approvato).

ART. 10.

(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità).

In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella *F-1*.

(È approvato).

ART. 11.

(Perdita totale o parziale dell'organo superstite).

Quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di servizio l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquidano in base alla categoria corrispondente al

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

l'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito pensione privilegiata ordinaria per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari per causa di servizio, venga a perdere, per causa estranea al servizio, in tutto o in parte l'organo superstite.

Nel caso di perdita di arti, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando si tratti di arti omolaterali o controlaterali di diversa funzione, tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di servizio di cui ai commi precedenti sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Ugualmente decorrenza viene stabilita per le liquidazioni effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo, quando la perdita totale o parziale dell'arto per causa estranea al servizio avvenga posteriormente alla decorrenza dalla quale è stato liquidato o spetta il trattamento pensionistico per la menomazione riportata a causa di servizio.

(È approvato).

ART. 12.

(Assegno di incollocabilità).

Ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servi-

zio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera h), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento delle invalidità per servizio, ai sensi del successivo articolo 14.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

(È approvato).

ART. 13.

(Aumenti di integrazioni per gli invalidi di prima categoria dal 1° gennaio 1979).

Dal 1° gennaio 1979 gli invalidi provvisti di pensione o di assegno di prima categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 144.000 per il coniuge convivente;

b) di lire 144.000 per ciascuno dei figli finché minorenni.

L'aumento di cui alla lettera b) del comma precedente spetta anche per i figli che abbiano superato la minore età purché siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino conviventi con l'invalido.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell'articolo 5 della presente legge. L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera *b*) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, sempreché risultino conviventi con l'invalido.

Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia interrotta per motivi di forza maggiore, quale l'adempimento degli obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati con provvedimento del giudice competente, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché la domanda di adozione o di affiliazione sia stata presentata prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido, ovvero anteriormente alla data dell'evento che ne cagionò l'invalidità.

L'aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

I titolari di più pensioni possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, l'aumento di integrazione, di

cui alla lettera *b*) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

Qualora l'invalido fruisca già del trattamento pensionistico, alla liquidazione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

Nei casi in cui il diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo sorga posteriormente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, la liquidazione degli aumenti stessi ha effetto, ai fini del pagamento, dalla data di decorrenza della rata di pensione in corso di maturazione all'atto in cui sorge il diritto a percepire gli aumenti medesimi. Nel caso di cessazione del diritto agli aumenti di integrazione di cui al presente articolo, la soppressione degli aumenti stessi si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ne ha determinato la cessazione. Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza e la cessazione del beneficio dalle date stabilite nei provvedimenti di liquidazione in relazione a quelle in cui è sorto o cessato il diritto a norma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 14.

(*Aggravamento dell'invalidità per servizio*).

Quando l'interessato ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità per le quali sia stata liquidata pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti.

Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, siano state respinte per la stessa infermità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso un decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definitiva con provvedimento negativo.

Si precinde dal termine decennale di cui al precedente comma nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificato rilasciato a cura dell'ufficiale sanitario o degli enti ospedalieri previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La domanda deve essere presentata all'amministrazione centrale che ha in carico la partita di pensione. Nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, l'interessato deve dichiarare, nella domanda, che sono trascorsi dieci anni da quello in cui fu presentata l'istanza in precedenza respinta ovvero, ove ricorrano i casi di urgenza, deve allegare all'istanza stessa la certificazione richiesta dal comma precedente.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione o il nuovo assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nel caso di decesso dell'invalido prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione o l'assegno sono liquidati a decorrere dal giorno di presentazione della domanda di revisione.

La corresponsione della nuova pensione o del nuovo assegno viene effettuata con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile, eventualmente già riscosse dall'interessato per periodi successivi alla date di decorrenza previste nel precedente comma.

Qualora all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei

successivi, secondo le norme contemplate nell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Nel caso di una nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente fruita e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge.

Se l'indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo al conferimento della pensione od assegno rinnovabile, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge.

(È approvato).

ART. 15.

(Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1° gennaio 1979).

Le pensioni di cui alla tabella B, annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono maggiorate del 50 per cento dal 1° gennaio 1979, e di un ulteriore 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1981, considerando per tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale, sottocapo e comune di 1ª classe del CEMM, primo aviere e aviere scelto.

Per gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1979, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella di cui al precedente comma. Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relativi ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

(È approvato).

ART. 16.

(Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, le pensioni di cui all'articolo precedente sono soggette alla perequazione automatica prevista per le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del Tesoro.

(È approvato).

ART. 17.

(Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato).

L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, ammessi in istituti ospedalieri e sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale contratta a causa di servizio è a carico dello Stato.

Al rimborso delle rette di degenza alle Amministrazioni e agli enti interessati provvedono le competenti direzioni provinciali del Tesoro con i fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo verrà effettuata, dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.

Gli istituti che ricoverino gli invalidi di cui al primo comma del presente articolo sono tenuti a dare immediata notizia dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del Tesoro, che ha in carico la partita di pensione dell'invalido, per gli adempimenti di competenza.

(È approvato).

ART. 18.

(Assegni soppressi dal 1° gennaio 1979).

A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 361, è soppresso ai titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari, militari e civili, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 2 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari sono soppressi i seguenti assegni:

assegno complementare di cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni;

assegno di incollocamento di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

assegno di previdenza di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

(È approvato).

ART. 19.

(Destinatari della legge).

Le norme della presente legge si applicano alle pensioni privilegiate ordinarie liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonché dagli altri Fondi e Casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

(È approvato).

ART. 20.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A favore dei titolari di pensioni ed assegni liquidati ai sensi della legislazione

anteriore, i più favorevoli trattamenti, corrispondenti alle pensioni ed agli assegni stessi stabiliti dalla presente legge, sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del Tesoro, salvo i casi in cui la liquidazione dei trattamenti medesimi sia subordinata a condizioni in precedenza non richieste. In tali ipotesi, il trattamento più favorevole è conferito, in presenza dei prescritti requisiti, su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati alla competente direzione provinciale del Tesoro.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità di cui alle tabelle A, E ed F-1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono effettuate a domanda.

L'applicazione di ogni altro beneficio derivante da disposizioni più favorevoli introdotte dalla presente legge deve essere richiesta, con apposita domanda, all'amministrazione che ha liquidato il trattamento di pensione o assegno privilegiato ordinario ovvero alla direzione provinciale del Tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termine della presente legge, dalle direzioni provinciali del Tesoro.

Se la domanda di cui ai precedenti commi sia presentata oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le più favorevoli disposizioni hanno applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

(È approvato).

ART. 21.

(*Salvaguardia dei diritti acquisiti*).

In tutti i casi in cui le disposizioni contenute nella presente legge richiedano, ai fini del riconoscimento del diritto ai trattamenti da esse previsti, condizioni non prescritte dalla precedente legislazione, resta comunque salvo il diritto a tali trattamenti a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Ai soggetti che non si trovino nelle condizioni richieste dalla presente legge ed a favore dei quali trovi applicazione il comma precedente, sono liquidati o conservati i corrispondenti assegni nella misura stabilita dalla legislazione anteriore.

Ove ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma, nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari, in aggiunta alla pensione o all'assegno privilegiato ordinario, dell'aumento di integrazione di cui all'articolo 13, nonché a favore dei soggetti che abbiano diritto a conseguire detto aumento con decorrenza anteriore alla data suindicata, l'aumento di integrazione, in deroga a quanto stabilito dallo stesso secondo comma e dal secondo comma del precedente articolo, viene attribuito d'ufficio, nella maggiore misura prevista dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Ove si tratti di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

Quando la misura del trattamento complessivo fruito in base alla legislazione anteriore sia superiore a quella stabilita dalla presente legge, la differenza tra i due trattamenti viene conservata a titolo di assegno personale da riassorbirsi sugli eventuali futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti.

(È approvato).

ART. 22.

(*Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione*).

I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima sono sottoposti a revisio-

ne, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.

Qualora la domanda sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale liquidazione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine la liquidazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, sempreché questa sia prodotta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se più favorevole per l'interessato, dalla data di insorgenza del diritto.

(È approvato).

ART. 23.

(Abrogazione di disposizioni contrarie).

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

(È approvato).

ART. 24.

(Oneri di bilancio e copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 27 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Avverto che il relatore riassumendo l'orientamento della Commissione ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro
impegna il Governo
a predisporre gli strumenti necessari per un riassetto definitivo della pensionistica

di guerra nonché della pensionistica privilegiata ordinaria, sia dal punto di vista economico, giuridico e fiscale, sia sotto il profilo della accelerazione e semplificazione delle procedure di liquidazione dei relativi trattamenti;

impegna inoltre il Governo a tener presente anche la problematica relativa alle vittime civili degli atti di terrorismo, problematica non compresa né in quella di guerra né in quella privilegiata.

0/1048/1/6

GARZIA ».

FERRARI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Onorevole Garzia, insiste per la votazione ?

GARZIA, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testè letto.

(È approvato).

Il disegno di legge n. 1048 sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta e, ove approvato, comporterà l'assorbimento della proposta n. 610.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (864).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

L'onorevole Viscardi ha facoltà di svolgere la relazione.

VISCARDI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame è determinato dall'esigenza di un adeguamento della normativa fiscale sugli spiriti a quella comunitaria.

In particolare, da parte della Comunità economica europea è stata contestata al nostro paese l'esistenza di una differenza

di trattamento per quanto riguarda l'imposta prevista per l'importazione di prodotti alcolici e il trattamento fiscale relativo all'imposta di fabbricazione.

Per evitare quindi una pronuncia della Corte di giustizia (che sarebbe presumibilmente negativa) nei confronti del nostro paese si è reso necessario l'adeguamento normativo di cui al provvedimento in esame.

Con l'articolo 1 vengono soppressi per gli alcoli e le acquaviti, gli abbuoni e le riduzioni di cui alla precedente normativa; in particolare il punto a), relativo alla legge 31 gennaio 1954, n. 3 si riferisce all'abbuono di lire 2 mila per ettolitro praticato dalle fabbriche munite di misuratore meccanico (abbuono che con legge n. 249 del 1976 era passato a lire 6 mila). Il punto a) elimina questo abbuono.

Il punto b) si riferisce agli articoli 9, 10, e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 (convertito in legge n. 1037 del 1955). L'articolo 9 di tale legge riguardava l'abbuono di lire 4 mila per ettolitro di alcole puro per la distillazione condizionata dalla stagionalità. L'articolo 10 prevedeva un abbuono di lire cinquemila per la distillazione di acquavite di vinaccia (grappa); l'articolo 11 un abbuono di ottomila lire per la distillazione di acquavite di vino.

Il comma c) dell'articolo 1 stabilisce che sono soppressi gli abbuoni previsti dalla legge 18 agosto 1978, n. 506, per gli spiriti ricavati dalle patate.

L'articolo 2 di fatto unifica i trattamenti pervisti per la non considerazione dei cali di lavorazione. In particolare lo articolo 2 riconosce la possibilità, per le differenze in meno effettivamente riscontrate, di non essere contabilizzate ai fini dell'applicazione della tassazione sino al limite del 2 per cento; l'articolo 3, unificando a 1,5 il limite massimo per l'abbuono sui cali accertati di lavorazione, abroga conseguentemente la legge 12 maggio 1957, n. 307, e l'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, che si riferisce agli spriti greggi, teste e code dei processi di distillazione.

L'articolo 4 riguarda la definizione della norma, attualmente regolata con decreto ministeriale, con riferimento particolare ai contrassegni per i quali è prevista la possibilità di un acquisto a prezzo ridotto qualora vadano a sostituire contrassegni andati distrutti o comunque non utilizzabili.

L'articolo 5 riguarda il processo di denaturazione, adeguando la legislazione che risale al 1924 e che non teneva conto dei magazzini sussidiari di fabbrica; con questo articolo, cioè, si stabilisce che la denaturazione può essere effettuata presso le distillerie e gli opifici di rettificazione è presso i relativi magazzini sussidiari ovvero nei depositi doganali.

Concludendo, ritengo che il provvedimento al nostro esame rappresenti un adeguamento alle decisioni comunitarie, al fine di evitare che l'Italia possa essere ritenuta inadempiente, dinanzi alla Corte di giustizia, d'altro canto l'approvazione del disegno di legge rende più certi i comportamenti sia dei cittadini che della amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BELLOCCHIO. Pur concordando con la valutazione di fondo espressa dal relatore, desidero fare alcune osservazioni di carattere generale che si ricavano dalla lettura del disegno di legge.

Il nostro paese è sempre l'ultimo ad applicare la politica comunitaria e le sue direttive. In materia di alcoli siamo, infatti, sotto accusa per tre questioni: secondo la CEE nell'applicazione dei diritti erariali vengono usati trattamenti discriminatori fra alcoli di diversa origine (da vino, da cereali, da melassa); in base alla legge 4 marzo 1977, n. 58, abbiamo una IVA differenziata su alcune bevande alcoliche (le acquaviti da cereali pagano una IVA di gran lunga maggiore rispetto a quelle da vino); infine perché vi è un prezzo differenziato dei contrassegni fra liquori ed acquaviti, vermuth e vini aromatizzati e acquaviti da cereali e da canna.

Il provvedimento al nostro esame riguarda l'infrazione meno grave che viene addebitata al Governo italiano e con esso si tende a dimostrare prova di buona volontà nei confronti degli organi comunitari.

Vorrei rilevare come queste discriminazioni a livello legislativo sottendano anche un fatto sociale, cioè l'enorme crescita di consumo di alcool negli ultimi anni, soprattutto in Europa. In proposito cito alcuni dati ricavati dal rapporto della Commissione sanità della CEE.

Dal 1952 al 1972 la percentuale di alcool consumato in Olanda è salita del 276 per cento; in Germania del 182 per cento; in Danimarca del 133 per cento. La Francia, che tuttavia detiene ancora il primato, è stato l'unico paese dove il consumo di alcool è diminuito.

È necessario, quindi, rivedere le procedure commerciali della CEE, sia in quanto la Comunità fornisce circa il 78 per cento della produzione mondiale di vino ed il 50 per cento di birra, sia per ridurre i pericoli dell'alcool per la salute ed il benessere sociale. Occorre rivedere le politiche nazionali per la produzione dell'alcool, onde disincentivarne il consumo: occorre infine esaminare le attuali politiche di controllo sull'alcool, come l'imposta, le ore di apertura dei locali che sono autorizzati alla mescita, i limiti di età, il grado alcoolico delle bibite e la loro distribuzione.

La seconda osservazione di carattere generale che vorrei fare è che occorre combattere l'evasione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, evasione che si aggira intorno al 35-40 per cento, attraverso una revisione della normativa in materia.

La terza considerazione di carattere generale concerne gli uffici dell'imposte di fabbricazione i quali si trovano in una grave situazione, sia per carenza di personale sia per il modo addirittura paradossale nella quale sono diretti. Infatti è pressoché normale che il dirigente di un UTIF diriga contemporaneamente un altro UTIF situato a centinaia di chilometri di distanza. Gli esempi sono numerosi.

Hanno il medesimo dirigente gli uffici di Ferrara e di Bologna, di Brescia e di Verona, di Padova e di Trento, di Roma e di Palermo, di Treviso e di Udine, di Catania e di Messina, di Firenze e di Terni, di Salerno e di Catanzaro, di Modena e di Reggio Emilia, di Trapani e di Siracusa. In questa situazione si può comprendere il caos che esiste negli uffici. Non so se ciò dipenda dal fatto che non sono stati indicati dalla Presidenza del Consiglio i criteri da seguire nei corsi per dirigenti o se non si può procedere a promozioni per altri motivi. Occorre responsabilizzare al massimo i funzionari che sostituiscono gli ingegneri dirigenti, perché le fabbriche non possono rimanere ferme a causa di questa situazione caotica.

A nome del gruppo comunista preannuncio il voto favorevole la provvedimento in esame, riservandomi di intervenire in sede di esame degli articoli.

ROSSI DI MONTELERA. Il provvedimento in esame merita indubbiamente una attenzione positiva e favorevole da parte nostra in quanto, come è stato opportunamente rilevato, tende a sanare una delle numerose cause di contestazione nei confronti dell'Italia presso la Corte di giustizia della Comunità economica europea.

In riferimento a quanto ha detto lo onorevole Bellocchio, vorrei osservare che l'Italia non è certamente tra i paesi più diligenti nei confronti della Comunità, perché questo non è il solo motivo di contestazione nei nostri riguardi. Pur tuttavia possiamo rallegrarci di non essere soli, in quanto tutti i paesi della Comunità sono attualmente sottoposti a procedimenti di accusa presso al Corte di giustizia per discriminazione economica nel settore fiscale in diversi campi, non solo in quello dell'alcool e delle bevande alcoliche. Sappiamo bene che vi sono grossi temi di contestazione nei confronti della Francia, dell'Inghilterra e della Germania Federale.

Questo nulla toglie alla necessità da parte dell'Italia di mettersi in regola con

le disposizioni comunitarie e di essere più diligente degli altri *partners*, per chiedere poi un analogo comportamento agli altri paesi. Infatti ciò che dobbiamo perseguire a livello comunitario è l'eliminazione di ogni discriminazione, e ciò non è possibile solo con un gesto isolato di buona volontà da parte dell'Italia.

Credo sia opportuno approvare il provvedimento in esame, che sana una situazione che era stata introdotta molti anni fa per ragioni fondamentalmente sociali. Le norme che consentono determinate agevolazioni fiscali, soprattutto alla distillazione, erano tese a favorire certe produzioni ed il riutilizzo di materie vinicole, come quelle di vinaccia, che altrimenti resterebbero inutilizzate e che normalmente esistono in zone ad economia depressa, nelle zone meridionali in particolare. Si tratta quindi di norme intese a favorire la crescita economica e sociale di queste zone. Però non possiamo in questo momento sostenere situazioni che sono contrarie alla nuova regolamentazione comunitaria.

Per quanto riguarda la situazione degli UTIF, effettivamente è assai grave ed è dovuta soprattutto all'esodo del personale, sia dirigente sia a livello di minore responsabilità. Ciò provoca gravissime difficoltà nel funzionamento degli UTIF, nel controllo della regolarità del pagamento dell'imposta e nell'attività di tutti gli operatori.

Ritengo sia opportuno ricordare al Governo — anche se la questione non attiene strettamente al disegno di legge — che questo fenomeno ha comportato problemi estremamente seri, fino a suscitare alcune agitazioni sindacali nel campo degli UTIF. Si tratta di una lamentela molto diffusa sia presso l'amministrazione sia presso gli operatori.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BELLOCCHIO

GORIA. Non intendo ripetere le osservazioni già espresse nell'ottima relazione del collega Viscardi e da altri colleghi,

ma vorrei fare una notazione di carattere generale che si rifà all'intervento dell'onorevole Bellocchio.

Condivido la preoccupazione in ordine all'assetto degli UTIF e penso che il Governo potrà trarre da essa stimolo per riassetare la situazione.

Anche se ha confini superiori alla portata del provvedimento in esame, vorrei accennare al problema della natura dell'imposta di fabbricazione, spendendo una parola sulla prima parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Bellocchio in ordine al mercato degli alcool. Siamo certamente stati e siamo inadempienti nei confronti della CEE per una serie articolata di motivazioni. Se una valutazione politica diversa di tale inadempienza può essere data, mi pare riguardi proprio il settore che stiamo trattando. Non possiamo negare che il legislatore italiano ha sempre avuto ben presente che dietro il settore dell'alcool vi è quello dell'agricoltura. Il discorso più importante si incentra su quello che il collega Bellocchio diceva in ordine al consumo di alcool. Viviamo in un paese che ha una lunga tradizione di produzione e di consumo di bevande alcoliche, che comprendono i vini; ciò nonostante — ho colto in fretta i dati forniti e su di essi mi riservo di meditare — tra i paesi europei l'Italia è l'unico in cui il fenomeno dell'alcoolismo abbia confini tollerabili, rispetto alle esperienze dei paesi Scandinavi, della Francia, dell'Olanda e della Germania.

È una considerazione che vuole semplicemente richiamare la necessità di affrontare con grande attenzione questo problema, che tocca aspetti sociali e produttivi importanti.

Preannuncio alcuni emendamenti: il primo tende ad equiparare i termini di versamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti destinati ad uso interno a quelli previsti per i prodotti importati. Infatti sino ad ora abbiamo vissuto in un regime di buon trattamento della produzione interna, sotto diverse forme (che i colleghi hanno per altro già ricordato). In questo regime anche certe differenziazioni in termini di versamento dell'impo-

sta venivano assorbite da vantaggi più consistenti.

Mi pare logico che, riducendosi i termini di altre forme agevolative, sia necessario un riequilibrio; in questo caso si tratta di un riequilibrio in ordine ai termini di pagamento dell'imposta di fabbricazione.

A mio avviso si potrebbe, ristudiando l'intera materia, stimolare i produttori nazionali ad affinare sul piano qualitativo la produzione; infatti le produzioni alcoliche sono normalmente tanto più pregevoli sotto il profilo qualitativo quanto più sono sottoposte a processi di raffinamento successivi che, ovviamente, comportano un calo quantitativo. È ovvio che se non si riconosce questo stato di cose si favorisce il fermarsi dei produttori a stadi qualitativamente più rozzi.

La modifica preannunciata non innova niente, si tratta di una apertura problematica che mi auguro il Governo potrà fare e portare all'approvazione della Commissione.

Per queste motivazioni concordo con le osservazioni di carattere generale già svolte dai colleghi che mi hanno preceduto

ANTONI. Desidero chiedere un chiarimento per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 del provvedimento, che tendono a ripristinare condizioni di parità nei confronti della normativa comunitaria.

Leggendo il testo, a mio avviso, si ha la sensazione che gli abbuoni che si vogliono eliminare vengano, invece, moltiplicati, nel senso che si riproducono le condizioni per le quali è possibile che la differenza si ripresenti o che, comunque, possa essere ugualmente eccipita. Mi riferisco alla normativa che riguarda i cali.

Può darsi che queste disposizioni che esistono nella comunità non riguardino la specifica materia; in questo caso la questione che pongo è semplice: lo 0,5 per cento previsto come calo (differenza tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento di segno positivo o negativo) riguarda gli impianti dotati di misuratori

Norme analoghe concernono anche la misurazione dei prodotti petroliferi (dei quali abbiamo avuto occasione di discutere lungamente in questa ed in altre sedi). Questo 0,5 per cento che rappresenta la possibile differenza di misurazione, come si rapporta al provvedimento in questione? Le norme comunitarie in materia sono, o no, analoghe a quelle vigenti in Italia?

Si tratta di un punto sul quale mi riservo di tornare in sede di articolato; comunque desidero subito sottolineare che dobbiamo sempre tenere presente la problematica del superamento delle imposte di fabbricazione.

COLUCCI. Preannuncio il parere favorevole del gruppo socialista sul provvedimento in esame

A mio avviso, anche sulla base delle argomentazioni già svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, dobbiamo richiamare l'attenzione del Governo su alcuni impegni che lo stesso aveva assunto in Parlamento.

In diverse occasioni il Governo si è impegnato alla presentazione dei provvedimenti relativi al riassetto dell'amministrazione finanziaria.

Ogni qual volta affrontiamo problemi che riguardano la situazione degli uffici, ci accorgiamo che i vari comparti dell'amministrazione finanziaria sono carenti.

Mi auguro che il Ministro delle finanze abbia predisposto gli strumenti necessari per consentire al Parlamento di affrontare definitivamente il problema dell'assetto e della riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria, di cui gli uffici UTIF sono parte importante.

Per quanto riguarda le osservazioni emerse nel corso del dibattito in merito alle implicanze che la materia oggetto del provvedimento ha con l'agricoltura, credo che dovrà essere aperto un discorso più ampio, che già si sta svolgendo nell'ambito dei settori produttivi interessati.

Nel riconfermare il voto favorevole al provvedimento in esame, mi riservo di intervenire in ordine ai singoli articoli.

RUBINACCI. In relazione alle osservazioni dell'onorevole Antoni circa la misura dei cali e l'esistenza di direttive comunitarie in materia, non mi risulta che esistano direttive CEE che prevedano un calo inferiore a quello previsto dal disegno di legge.

Il provvedimento al nostro esame, sul quale esprimerò voto favorevole, tende all'adeguamento della nostra normativa rispetto a quella degli altri paesi della Comunità; non siamo i soli ad essere in una posizione diversa rispetto alle direttive CEE, tuttavia è giusto che si inizi un certo tipo di discorso che eviti al nostro paese di trovarsi sempre in una posizione di contenzioso. Alla base della differente disciplina vi sono ragioni economiche di assistenza a determinati settori produttivi, ma questo concetto deve essere superato perché ritengo che tutti gli operatori economici debbano mantenersi per forza propria ed efficienza, non già attraverso sovvenzioni.

In questo caso le sovvenzioni sono di modesta portata e scarsa rilevanza, quindi ancor meno giustificabili sotto il profilo dell'economicità.

L'onorevole Bellocchio ha toccato il problema del consumo eccessivo di alcool nei paesi europei; certamente si tratta di un fenomeno negativo, che dobbiamo condannare, ma se ho ben capito la via indicata è quella di una maggiore imposizione fiscale ed in questo non posso essere d'accordo.

Sono invece d'accordo sull'esigenza di un maggiore controllo da parte degli uffici. Questa carenza di controllo è stata riscontrata anche nel corso della discussione sul decreto relativo ai misuratori meccanici.

Desidererei, pertanto, invitare il Governo a provvedere immediatamente alla risoluzione del problema soprattutto perché non credo vi siano grandi difficoltà alla riorganizzazione degli uffici finanziari.

Nel corso dell'esame degli articoli chiederò alcuni chiarimenti e se la chiarificazione che verrà data non risulterà coincidente con la nostra interpretazione, pre-

senteremo alcuni emendamenti. In merito al provvedimento nel suo insieme, dichiaro sin d'ora il mio voto favorevole.

GOTTARDO. Non intendo entrare nel merito del provvedimento, che già ampiamente è stato illustrato dal relatore e dagli altri membri della Commissione intervenuti nel dibattito. Desidero solo esprimere alcune perplessità in relazione all'articolo 2 che, al primo comma, recita: « Le differenze in meno riscontrate tra l'alcole accertato mediante misuratore meccanico e quello corrispondentemente determinato all'atto dell'introduzione in magazzino, non sono contabilizzate ai fini dell'applicazione della tassazione, sino al limite del 2 per cento ».

Mi sorge il dubbio che l'agevolazione consistente nella non tassazione fino al limite del 2 per cento sia da attribuirsi come premio per la presenza di un misuratore meccanico; infatti, se fosse diversamente, se si trattasse di calo come viene esplicitato nella relazione introduttiva, non vedo il significato del secondo comma del medesimo articolo 2. Se non si tratta né di premio, né di calo ma di una differenza tecnica riconducibile alla presenza materiale di misuratori meccanici, allora ha ragione l'onorevole Antoni quando afferma che questa differenza può essere negativa o positiva e che quindi è necessario determinare i limiti di tolleranza.

L'articolo 3 stabilisce che allo spirito è concesso l'abbuono sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistillazione. In questo caso o si tratta di un calo di fabbricazione ipotetico (solo l'1,5 per cento) o di un calo accertato superiore, ed allora non capisco perché si debba pagare una imposta.

Infine, circa il contenuto dell'articolo 4, ritengo che se il contrassegno ha un valore fiscale, deve essere pagato solo una volta ed in caso di impossibilità ad utilizzarlo non si dovrebbe pagare nemmeno un quarto del suo valore. Mi domando perché, consegnando una cosa rot-

ta come un contrassegno deteriorato, si debba pagare un quarto di un valore che non è il costo di fabbricazione ma un costo-fiscale. Vorrei avere su questo punto una risposta dal relatore o dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali

VISCARDI, Relatore. Desidero in primo luogo ringraziare i colleghi intervenuti nel dibattito. Per quanto riguarda il problema posto dall'onorevole Antoni e da altri circa la legittimità della percentuale del 2 per cento previsto all'articolo 2 in relazione alla normativa CEE, devo dire che non sono in grado di dare una risposta, per cui prego il rappresentante del Governo di fornire questa indicazione alla Commissione.

Mi sembra di aver colto l'orientamento positivo della Commissione circa il provvedimento in esame, anche se in occasione di questa discussione si è richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità della corrispondenza degli uffici preposti ai controlli in questo delicato settore alle esigenze dei produttori, dal momento che attualmente si sono manifestate distonie da correggere rapidamente.

Di fronte alla constata difficoltà da parte nostra di adeguarci alla normativa della CEE, il collega Rossi di Montelera ha sottolineato che alcune lentezze sono determinate dal fatto che molto spesso i provvedimenti sono presi per sostenere direttamente o indirettamente le attività produttive. Occorre cogliere il legame tra la politica fiscale fin qui perseguita e la esigenza di dare alla produzione vitivinicola del Mezzogiorno una possibilità di difesa rispetto alle altre produzioni agricole. Anche se gli abbuoni sono di modeste dimensioni in un settore così esposto alla concorrenza internazionale, hanno avuto un senso ed un significato. Oggi bisogna prendere atto dell'impossibilità di continuare a renderli disponibili, sapendo però che nel tempo, questi settori hanno

proceduto ad adeguamenti tali da poter sostenere, meglio che nel passato, la concorrenza dei prodotti esteri.

Il collega Gorla in particolare ha richiamato l'opportunità — ma credo che avremo la possibilità di discuterne più diffusamente in sede di esame degli emendamenti — che l'unificazione degli abbuoni relativi a cali accertati nel corso del processo di distillazione e di ridistillazione non sia eliminata, secondo quanto previsto dalla legge 12 maggio 1957. Essa infatti è più direttamente collegata alle produzioni relative al settore vitivinicolo, in quanto si tratta in sostanza di consentire alle produzioni di acquavite, di vini e di vinacce (quelle più interessanti la produzione agricola del nostro paese) di sommare nelle varie operazioni l'abbuono generalmente previsto nel limite massimo dell'1,50 per cento.

Per quanto riguarda le osservazioni espresse dall'onorevole Gottardo, se in linea di massima sono condivisibili alcune preoccupazioni nei confronti dei produttori, credo che occorra tener conto che entrambi i problemi richiamati, relativi ai cali ed ai contrassegni di Stato, sono giustificati da un minimo di difesa che l'amministrazione dello Stato deve introdurre all'interno della legislazione. In particolare nell'ipotesi dei cali occorre considerare che si tratta di un settore in cui la possibilità di un calo maggiore o minore è in funzione dall'attenzione che la produzione pone agli impianti. Da questo punto di vista vi è la possibilità di dispersioni enormi e non prevedere un limite massimo può significare non richiedere che la produzione regoli i propri comportamenti.

Quanto al contrassegno, il discorso è identico. Se in linea di principio può apparire giustificato l'annullamento del costo iniziale richiesto per l'acquisto di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli andati distrutti o dispersi, con eccessiva larghezza, senza porre a carico dei produttori un ulteriore onere, potremmo favorire una minore attenzione nella conservazione dei contrassegni stessi, che hanno un valore molto modesto.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

Per alcune produzioni estere, come nel caso del whisky, è aperta una discussione, nel senso che la differenziazione nei costi a livello di Comunità può essere ritenuta discriminante tra produzione importata e produzione nazionale. Tuttavia l'incidenza del prezzo di questi contrassegni non è di una rilevanza tale rispetto al prezzo di vendita del prodotto da giustificare questo abbattimento totale che il collega Gottardo sostiene

GOTTARDO. Il contrassegno non serve per pagare l'imposta?

VISCARDI, *Relatore*. Per motivi di cautela nei confronti dell'amministrazione, ritengo che le osservazioni fatte dal collega Gottardo siano difficilmente recepibili, per non introdurre possibilità di evasione da parte dei produttori. Come preannunciato da alcuni colleghi, credo che l'esame degli articoli, potrà determinare una diversa e migliore rispondenza del provvedimento a quelle osservazioni che sono state avanzate nel corso del dibattito sulle linee generali.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero ringraziare innanzitutto l'onorevole Viscardi per la sua relazione sobria ed essenziale e quindi pregevole e per la sua replica articolata ed esauriente che mi dà la possibilità di non ritornare su alcune osservazioni a cui egli ha dato risposta e che io condivido completamente.

Desidero ugualmente ringraziare i numerosi oratori, intervenuti tutti con pertinenza e precisione, particolarmente coloro i quali hanno dato il loro consenso a questo provvedimento motivandolo con la necessità che il Governo si uniformi alla normativa CEE; ringrazio meno coloro i quali hanno protestato per il fatto che il Governo si sia uniformato « solamente » ora, pressato dalle richieste degli altri paesi, nella previsione (così facendo) di evitare il peggio.

Debbo subito dire che fino a questo momento il Governo ha ritenuto che fos-

se giusto comportarsi così come si è comportato, intanto perché ha ritenuto che gli abbuoni e le riduzioni che oggi vengono soppressi erano - e sono - compatibili con le normative CEE, poi perché - nonostante le proteste di coloro i quali si sono sentiti danneggiati dall'atteggiamento del Governo italiano - fino a questo momento non vi è stata pronuncia della Corte di giustizia.

Inoltre si è ritenuto, come ha del resto rilevato l'onorevole Gorla, che questi abbuoni e riduzioni servissero di sostegno alla nostra produzione vinicola che è fra le più interessanti della CEE e certamente degna di essere sostenuta.

Non credo quindi che il Governo in questa occasione debba recitare il *mea culpa* per il comportamento passato, che è stato ritenuto compatibile con gli interessi della produzione nazionale e con quelli degli operatori economici ad essa interessati.

Non ho percepito critiche di fondo sul provvedimento, nè le ha rilevate il relatore. Il dibattito ha spaziato oltre i limiti dello stesso provvedimento ed è stato bene poiché questo arricchimento servirà al Governo anche per la successiva normativa che si intende adottare nel settore in questione.

Mi sembra che il dibattito si sia incentrato sugli articoli 2 e 3. Debbo subito dire, per quanto riguarda l'articolo 2, che nella quasi totalità le imprese produttrici sono munite di misuratore meccanico poiché soltanto coloro i quali producono meno di tre ettolitri l'anno non possiedono tale strumento. Quindi il calo del 2 per cento è previsto proprio per la eventuale imprecisione dei misuratori automatici. Non si tratta di una misura di privilegio nei confronti dei produttori, bensì del riconoscimento che alcune variazioni - talvolta importanti - possono avvenire.

L'articolo 3 riguarda invece i cali di produzione che sono stati fissati complessivamente nella misura dell'1,5 per cento rispetto al totale prodotto. A questo riguardo devo dire all'onorevole Antoni,

non so se sia possibile comparare il trattamento fiscale relativo a questi cali con quello che viene praticato negli altri paesi dove l'imposta di fabbricazione non esiste e viene applicata una accisa sul consumo.

Il problema della natura dell'imposta di fabbricazione va certo ripensato, ma occorrerà stabilire gli obiettivi di tale rideterminazione. L'articolo 3 è parso al Governo utile all'interno della filosofia dell'imposta di fabbricazione attuale e necessario poiché nel corso della produzione non possono non verificarsi alcuni cali che in questo caso sono indicati forfettariamente nella misura dell'1,5 per cento.

Questi mi sono sembrati i problemi sui quali si è maggiormente incentrata l'attenzione della Commissione. Circa la questione richiamata dall'onorevole Gottardo debbo dire che il contrassegno serve soprattutto ad indicare l'assolvimento dell'imposta.

L'onorevole Gottardo lamentava che il prezzo per la sostituzione del contrassegno pari al 25 per cento fosse troppo; vorrei far presente, tuttavia, che al momento della sostituzione questo contrassegno ha un costo pari ad un quarto del suo prezzo.

GOTTARDO. Poiché il contrassegno ha un valore fiscale, non capisco cosa voglia dire che al momento della sostituzione il suo costo sia un quarto del prezzo normale.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il contrassegno non fa parte della struttura fiscale dell'imposta di fabbricazione; ha un costo industriale che viene trasferito nel prezzo di vendita ed anche il trasferimento ha un costo, talché il prezzo di vendita è assolutamente distinto dall'imposta di fabbricazione. Forfettariamente si è ritenuto che il contrassegno che deve essere cambiato può avere il valore di circa un quarto del prezzo di origine.

Il problema della riorganizzazione degli uffici è stato sollevato dall'onorevole Bellocchio e poi ripreso da quasi tutti gli intervenuti nel dibattito. Vorrei far presente che la situazione della dirigenza degli UTIF si è sbloccata perché i corsi di 14 mesi che dovevano essere il presupposto della promozione a primo dirigente sono stati accantonati e si è proceduto secondo la prassi normale, cioè attraverso le decisioni del consiglio di amministrazione.

Nell'ambito della ristrutturazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato, anche questo settore dovrà essere rivisto ed in quell'occasione il Parlamento dovrà esprimere il proprio parere.

Esistono anche altri settori, ad esempio la conservatoria delle ipoteche, che versano in una situazione critica che va affrontata. Tuttavia si tratta di difficoltà che non possono essere superate immediatamente.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolato preannunciati dall'onorevole Gorla, ritengo di poter esprimere un consenso di massima. È sbagliato immaginare la Comunità europea come una arcadia dove tutti mantengono contatti della massima gentilezza; ogni paese difende i suoi interessi — ricordiamo « la guerra del vino » con la Francia — e non esita a venire a durissimi scontri pur di tutelare la produzione nazionale. Non dobbiamo violare la legge, ma dobbiamo operare in modo che la nostra produzione nazionale non sia in condizioni di inferiorità rispetto ad altre produzioni.

Pertanto, pur eliminando quelle riduzioni che potevano costituire una distorsione della concorrenza, ritengo sia dovere di chi si occupa del problema di porre i nostri operatori nelle stesse condizioni di parità; tutto ciò che sarà proposto in questa direzione è già accettato dal Governo che dal canto suo preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, la cui illustrazione sarà fatta al momento opportuno.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

PRESIDENTE In attesa dei prescritti pareri, il seguito della discussione, per l'esame degli articoli, è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi », già approvato dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 24 ottobre 1979.

Ricordo che nella seduta del 10 gennaio è stata svolta la relazione e la discussione sulle linee generali si è conclusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi e per il trasporto e la tumulazione della salma.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto al capitolo n. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto (935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto ».

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgere la relazione.

GARZIA, Relatore. L'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, istituiva, nei suoi primi capoversi, l'obbligo del rilascio, da parte di determinate categorie di contribuenti, della ricevuta fiscale per tutte quelle operazioni per le quali non è obbligatoria la emissione della fattura; l'ultimo comma di detto articolo stabiliva, infine, le pene pecuniarie nei casi di omissione o di irregolare rilascio della ricevuta.

Nel quadro della lotta all'evasione fiscale il Governo ha ritenuto di utilizzare la delega prevista dal suddetto articolo 8 ed ha proceduto alla emanazione del decreto istitutivo della ricevuta fiscale. Per la parte sanzionatoria nell'intento di un aggiornamento, ha sottoposto al Parlamento il disegno di legge n. 935 che è ora al nostro esame.

Aggiungerò, inoltre, che era lasciata al Governo la facoltà di individuare le categorie tenute all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale e che esso ha rite-

nuto opportuno indicarle negli esercenti di gestioni di alberghi e ristoranti; sifatta scelta, tuttavia, ha sollevato non pochi dubbi e perplessità, non tanto sul come compilare la ricevuta fiscale (cosa che, comunque, non è esente da punti interrogativi e che merita, quindi, un ulteriore approfondimento), quanto sull'individuazione dei soggetti tenuti al rilascio della medesima.

Il decreto ministeriale del 13 ottobre 1979 alle lettere a) e b) dell'articolo 1 individuava le operazioni per le quali è reso obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale, ma, nella pratica, la suddetta identificazione si è rilevata assai difficile e ad essa non porta alcun chiarimento nè la concessione amministrativa, nè il rilascio della licenza da parte della Pubblica sicurezza.

Si rende quindi necessaria una revisione delle disposizioni del decreto ministeriale 13 ottobre 1979 poiché esso affronta una serie di questioni che hanno ingenerato incertezze e dubbi da chiarire, circa i soggetti, le fattispecie e le modalità prescritte. Sono questi i motivi che mi inducono a chiedere, formalmente, un aggiornamento alla prossima settimana che ci consentirà l'acquisizione di ulteriori delucidazioni sull'intera questione.

Tornando al provvedimento al nostro esame mi limiterò ad alcune rapide e sintetiche osservazioni al suo articolo unico.

Il primo capoverso eleva la precedente sanzione da lire 50 mila a 200 mila e da lire 200 mila ad un milione per i casi di omissione della ricevuta fiscale.

Il secondo capoverso prevede invece, a titolo di sanzione, una pena pecuniaria da lire 10 mila a lire 60 mila a carico del destinatario della ricevuta fiscale. A tale proposito sorgono alcuni problemi. Si utilizza, è vero (e non credo che ciò sia troppo lodevole, perché significa che non si è in grado di effettuare controlli), un conflitto di interessi tra il destinatario finale della prestazione e colui che la somministra. Se questa è la logica, dobbiamo accettarla. Però diventa vaga l'indicazione secondo cui gli organi accertatori possono effettuare la

verifica oltre che sul luogo della prestazione, cui la guardia di finanza ha accesso, anche nelle « immediate adiacenze ». Tale indicazione può dare luogo ad una infinità di complicazioni. Pensiamo, ad esempio, alla comitiva di turisti giapponesi che si reca in un certo ristorante e che all'uscita può essere fermata perché esibisca la ricevuta fiscale, quando magari ce l'ha l'accompagnatore che è già sul pullman.

Su questo punto preannuncio un emendamento. Penso che se indicassimo il luogo della prestazione e l'uscita da questo renderemmo la disposizione più facilmente applicabile.

Il terzo capoverso prevede che per tutte le inadempienze minori si faccia ricorso all'applicazione della pena pecuniaria da lire 20 mila a lire 200 mila.

Il quarto capoverso dichiara non operanti le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e stabilisce la procedura per l'oblazione in via breve dell'infrazione. Il relatore si permette di fare presente che la disposizione di cui all'articolo 8 della citata legge, relativa all'atto continuato, trova più facile comprensione e di essa si è fatto comunemente uso. Il quinto comma stabilisce poi la sanzione massima nel caso di più violazioni, cioè la chiusura del locale per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese. Credo che sarebbe opportuno indicare il numero delle violazioni e chiarire che la discrezionalità della sanzione di chiusura dell'esercizio non deve essere una facoltà dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione amministrativa, ma che quest'ultima è tenuta a rispettare la proposta o la decisione dell'ufficio IVA.

Il sesto capoverso prevede che agli effetti di quello precedente si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al settimo comma. In sostanza, per arrivare all'applicazione della massima sanzione, cioè alla chiusura dell'esercizio, nella valutazione del fatto si deve tener conto delle infrazioni per le quali il quarto capoverso

(settimo comma) ha previsto l'oblazione in via breve. Non so quanto sia lecito giuridicamente tener conto di un fatto che sul piano amministrativo è considerato chiuso. Ho qualche dubbio a questo riguardo.

Vorrei inoltre rilevare che l'ipotesi di chiusura dell'esercizio indubbiamente colpisce e penalizza l'esercente, ma anche i dipendenti, quindi non solo colui che ha commesso l'infrazione. Per questo motivo nella normativa CEE si va eliminando la previsione di questa sanzione mentre vengono inasprite le altre sanzioni.

Perché si arrivi ad un provvedimento che sia efficace, ma anche di semplice e chiara applicazione, occorre fare in modo che la ricevuta fiscale sia effettivamente uno strumento agibile, per non creare difficoltà agli esercenti più piccoli.

La I Commissione affari costituzionali ci ha fatto pervenire il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che le disposizioni di cui al quinto comma, anche in connessione con quanto previsto al comma quarto, siano emendate sotto il profilo di una aderente conformità all'articolo 25 della Costituzione, eliminando la indeterminatezza di comportamenti trasgressivi, di cui, per altro, è dichiarata determinante la particolare gravità, e la assoluta conseguente discrezionalità nella applicazione delle sanzioni. La Commissione, inoltre, ritiene opportuno che venga chiarita e precisata la norma di cui al sesto comma ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Ferralasco ed altri: « Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero ». *(Approvato dal Senato)* (1146).

Presenti e votanti . . . 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli . . . 27

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Proposta di legge Senatori Bartolomei ed altri: « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1948, n. 915 » *(approvata dal Senato)* (1048):

Presenti e votanti . . . 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli . . . 27

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

La proposta di legge Gargano n. 610 risulta pertanto assorbita.

Disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi » *(approvato dalla VI Commissione del Senato)* (853):

Presenti e votanti . . . 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli . . . 28

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1980

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bellocchio, Bernardini, Canepa, Caravita, Castellucci, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, Corti, De Cosmo, Fiori Publio, Garzia, Gorla, Gottardo, Laganà, Lanfranchi Cordoli Valentina, Mannino, Pavone, Rossi di Monteleone, Rubbi Emilio, Rubinacci, Russo Giu-

seppe, Sarti, Spaventa, Toni Francesco, Usellini e Viscardi.

La seduta termina alle 12,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO